



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 12 del 22/01/2026

Oggetto: Recepimento del “Verbale di Intesa in merito all’ accordo ex articolo 4, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in materia di trattamento dei metadati della posta elettronica e dei log di navigazione in internet e relativi tempi di conservazione” con le Rappresentanze Sindacali area Dirigenza Sanità e Area Dirigenza PTA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dalla Direttrice del Servizio Unico Relazioni Sindacali e Welfare, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATO l’art. 4, comma 1, della Legge n. 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, il quale individua le finalità di impiego degli strumenti audiovisivi e di altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, stabilendo precise garanzie procedurali mediante accordo sindacale o autorizzazione pubblica;

RICHIAMATO il comma 2 del suddetto articolo, il quale prevede che le suddette misure non si applicano “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, così come “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, in quanto funzionali a consentire l’assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro;

PRESO ATTO che l’Azienda USL di Modena ha l’onere di bilanciare il legittimo diritto alla riservatezza dei dipendenti con la necessità di proteggere i dati aziendali critici da accessi non autorizzati, abusi o violazioni, monitorando le attività al fine di individuare comportamenti anomali, prevenire minacce interne ed esterne e migliorare la gestione degli incidenti di sicurezza, e che ciò avviene attraverso l’adozione di misure di controllo tecnico che si estendono anche ad alcuni sistemi informatici utilizzati dai lavoratori, e che si rendono necessarie, tra l’altro, per adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS2), recepita in Italia con D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, concernente la Cybersecurity delle reti e dei sistemi informativi delle imprese rientranti tra gli Enti definiti “essenziali” o “importanti”;

PRESO ATTO che il Garante per la Protezione dei Dati Personalini (di seguito anche Garante) ha chiarito che i programmi e i servizi informatici, anche di posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità Cloud possano raccogliere, per impostazione predefinita e indipendentemente dalla volontà dell’utilizzatore, i c.d. “metadati” (detti anche “log di posta elettronica”), da cui è possibile acquisire informazioni riferite alla sfera personale dell’interessato;

PRESO ATTO che il Garante, con proprio provvedimento n. 364 del 06 giugno 2024, ha aggiornato l’atto di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” al fine di fornire ai datori di lavoro indicazioni sul trattamento dei metadati, anche con riferimento all’eventuale periodo di conservazione degli stessi, e ha statuito che la conservazione dei metadati per un periodo di tempo superiore a 21 giorni rende opportuna l’attivazione delle garanzie del comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto rispondente ad esigenze riconducibili alla sicurezza e alla tutela del patrimonio, anche informativo, del datore di lavoro e non solamente a finalità strettamente funzionali all’attività lavorativa (che rientrerebbero nella applicazione del comma 2 del medesimo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori);

PRESO ATTO che il Garante ha inoltre chiarito che anche la raccolta e la successiva conservazione dei log di navigazione in internet da parte dei dipendenti comportano la possibilità di ricostruirne l'attività e di acquisire informazioni riguardanti la loro sfera personale e pertanto anche i trattamenti di tali dati, effettuati dalla Azienda USL di Modena per finalità di sicurezza della rete, richiedono il rispetto delle garanzie del suddetto comma 1 dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;

TENUTO CONTO che ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzato a garantire la sicurezza delle informazioni, la conformità normativa e la tutela del proprio patrimonio anche informativo, l'Azienda USL di Modena ha la necessità di conservare i metadati di posta elettronica e di navigazione in internet per un lasso di tempo pari a un massimo di 90 giorni solari;

DATO ATTO che la suddetta raccolta e conservazione dei dati sarà effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, e che il trattamento dei dati avverrà secondo correttezza e per scopi determinati, esplicativi e legittimi;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge n. 300/1970 e come indicato dal Garante, i metadati dei sistemi di posta elettronica e di navigazione in internet saranno utilizzabili per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 4 della medesima Legge e non potranno pertanto costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore, ivi comprese finalità di contestazione disciplinare in tale ambito;

CONSIDERATO che in data 22 Ottobre 2025 l'Azienda USL di Modena ha dato seguito alle procedure di confronto con le rappresentanze sindacali dell'Area Dirigenza Sanità e dell'Area Dirigenza PTA, per la sottoscrizione di un "Verbale di intesa in merito all'accordo ex articolo 4, comma 1, della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in materia di trattamento dei metadati della posta elettronica e dei log di navigazione in internet e relativi tempi di conservazione" e che ad esito di tale procedura il Verbale è stato sottoscritto definitivamente in data 11 Novembre 2025;

PRESO ATTO della necessità di recepire formalmente il suddetto Verbale di Intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Diretrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di recepire il "Verbale di Intesa in merito all'accordo ex articolo 4, comma 1, della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in materia di trattamento dei metadati della posta elettronica e dei log di navigazione in internet e relativi tempi di conservazione",

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui copia sottoscritta tra le parti è conservata in atti;

- b) di incaricare il Servizio Unico Relazioni Sindacali e Welfare della trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali del Personale dell'Area Dirigenza Sanità e Area Dirigenza PTA;
- c) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Monica Cagarelli, Direttrice del Servizio Unico Relazioni Sindacali e Welfare;
- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- f) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)